



Pertanto, fino a quando la predetta deliberazione di affidamento non viene trasmessa e pubblicata da Anac, non decorre il termine previsto dal citato art. 17 e non è dunque possibile procedere con la stipula del contratto di servizio, con ogni conseguenza di legge.

Al fine di prevenire l'insorgenza di contenziosi sugli affidamenti, gli enti in questione sono invitati all'attenta applicazione del citato decreto legislativo per gli affidamenti successivi alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 201 del 2022 (31.12.2022) e a provvedere, tra le altre cose, anche alla pronta trasmissione ad Anac dei documenti richiesti dalla norma.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 28 febbraio 2023

Il Segretario Laura Mascali

Atto firmato digitalmente



COMUNICATO DEL PRESIDENTE

22 febbraio 2023

Applicazione del Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 - Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. (GU Serie Generale n.304 del 30-12-2022), entrato in vigore in data 31 dicembre 2022.

Nel corso dell'attività istituzionale di competenza dell'Autorità, a seguito del monitoraggio dei dati ricevuti ai sensi dell'art. 31 del d.lgs 201/2022, appare necessario richiamare l'attenzione degli enti di cui all'articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, nonché degli altri soggetti competenti a regolare o organizzare i servizi di interesse economico generale di livello locale, ivi inclusi gli enti di governo degli ambiti o bacini di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e le forme associative tra enti locali previste dall'ordinamento, al rispetto delle previsioni contenute nel decreto in oggetto.

Al riguardo, si rileva che, al fine di rafforzare la trasparenza e la comprensibilità degli atti e dei dati concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, il legislatore ha disposto che gli enti di cui sopra devono procedere alla pubblicazione senza indugio di una serie di atti sul sito istituzionale dell'ente affidante e trasmetterli contestualmente all'Anac.

In particolare, devono essere pubblicati sul sito istituzionale e trasmessi ad Anac la deliberazione di cui all'articolo 10, comma 5, la relazione di cui all'articolo 14, comma 3, la deliberazione di cui all'articolo 17, comma 2, la relazione di cui all'articolo 30, comma 2 e il contratto di servizio.

L'Autorità provvederà alla pubblicazione dei documenti ricevuti sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata "Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL"

(<https://www.anticorruzione.it/-/trasparenza-dei-servizi-pubblici-locali-di-rilevanza-economica>).

Inoltre, per quanto concerne l'affidamento in house si rileva che l'art. 17, comma 3, del predetto decreto prevede che "il contratto di servizio è stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC. La disposizione di cui al presente comma si applica a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli articoli 32 e 35".

	<p>affidanti.</p> <p>Secondo il comma 2, la ricognizione – che in sede di prima applicazione dovrà essere prodotta entro il 31 dicembre 2023 - è riportata in un'apposita Relazione, aggiornata annualmente, contestualmente all'analisi dell'assetto delle Società partecipate di cui all'art. 20 del Tuspl ("revisione ordinaria delle partecipazioni"). Nel caso di servizi affidati a Società "in house", la nuova Relazione della ricognizione è da considerarsi un'appendice al Documento dell'art. 20 del Tuspl.</p> <p>Infine, l'Art. 31 (Trasparenza nei "servizi pubblici locali") stabilisce che per rafforzare la trasparenza e la comprensibilità degli atti e dei dati concernenti l'affidamento e la gestione dei "sieg", gli Enti Locali redigono la Deliberazione di cui all'art. 10, comma 5, la Relazione ex art. 14, comma 3, la Deliberazione di cui all'art. 17, comma 2, e la Relazione ex art. 30, comma 2, tenendo conto degli atti e degli indicatori di cui agli artt. 7, 8 e 9.</p> <p>Per il comma 2, gli atti appena sopra individuati e il Contratto di servizio sono pubblicati senza indugio sul sito istituzionale dell'Ente affidante e trasmessi contestualmente all'Anac, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio Portale telematico, in un'apposita Sezione denominata "Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza Spl", dando evidenza della data di pubblicazione.</p> <p>Il comma 3 dispone che gli atti sopra enucleati siano resi accessibili anche attraverso la Piattaforma unica della trasparenza gestita da Anac, da qualificare come punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai "sieg" attraverso il collegamento al luogo di prima pubblicazione di cui al comma 2.</p> <p>E sulla Piattaforma unica della Trasparenza di Anac sono anche resi accessibili: a) gli ulteriori dati atti relativi ai "sieg" contenuti nella "Banca-dati nazionale sui contratti pubblici"; b) le rilevazioni periodiche in materia di "Tpl" pubblicate dall'Osservatorio ex art. 1, comma 300, della Legge n. 244/2007; c) gli atti e gli indicatori degli artt. 7, 8 e 9 del Tuspl, nonché, ove disponibili, le informazioni sugli effettivi livelli di qualità conseguiti dai gestori pubblicati dalle Autorità di settore sui propri siti istituzionali.</p> <p>Gli atti e i dati oggetto dell'art. 31 sono resi disponibili dall'Ente Locale, che li produce in conformità a quanto previsto dall'art. 5010 del Dlgs. n. 82/2005</p>
<p>TITOLO VI (ARTT. 32-39)</p>	<p>Contiene disposizioni di coordinamento con le discipline di Settore in materia di "Trasporto pubblico locale", "Servizio idrico" e "Gestione dei rifiuti urbani", "Farmacie", "Distribuzione di Energia elettrica e Gas naturale", e "Impianti di trasporto a fine". Art. 37 (Abrogazioni e ulteriori disposizioni di coordinamento)</p> <p>Alla luce delle nuove norme contenute nel Tuspl, l'art. 37 ha abrogato una serie di disposizioni, come sostituite dallo stesso Tuspl. E più nel dettaglio,</p> <p>a) l'art. 1, comma 1, nn. 8), 10), 11) e 17), del Rd. 15 ottobre 1925, n. 2578 ("Approvazione del Testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Provincie"), eliminando 4 specifiche private amministrative di esercizio del servizio pubblico;</p> <p>b) gli artt. 112, 113 e 117, del Tuel;</p> <p>c) l'art. 35, commi 6, 7, 9, 10 e 11, della Legge n. 448/2001;</p> <p>d) l'art. 2, commi 28 e 38, della Legge n. 244/2007;</p>

TITOLO IV (ARTT. 21-23)

Disciplina la gestione delle Reti, degli Impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali alla gestione del Servizio, prevedendo in particolare la facoltà di affidare la gestione degli *assets* patrimoniali separatamente dalla gestione del Servizio a condizione che venga garantito un accesso equo e non discriminatorio agli stessi a tutti i soggetti legittimati all'erogazione del Servizio.

Le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali essenziali, sono destinati alla gestione del servizio pubblico per l'intero periodo di utilizzabilità fisica del bene e gli enti locali non ne possono cedere la proprietà.

Ai sensi dell'articolo 21 comma 5: *“gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incedibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alle società di cui al presente comma che abbiano i requisiti delle società in house, gli enti locali possono assegnare la gestione delle reti ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c)”*.

TITOLO V (ARTT. 24-31)

Regolamenta il rapporto di pubblico servizio intercorrente tra l'Ente affidante e il soggetto affidatario, con particolare attenzione ai contenuti del Contratto di servizio, alle tariffe, alla vigilanza e alla trasparenza della gestione.

L'art. 28 (Vigilanza e controlli sulla gestione) riveste significativa importanza in quanto, con la preferenza accordata dal Legislatore alle forme di gestione a carattere privatistico (concessioni, appalti, Società miste) rispetto al modello *“in house providing”*, ora è più decisivo che in passato l'esercizio del diritto-dovere di vigilanza e controllo sul gestore del Servizio, *“servizio pubblico”* di cui l'Ente Locale rimane il solo titolare anche se il gestore/affidatario è di natura privata. E così, il Sistema dei controlli interni e l'organizzazione dell'Ente Locale titolare dovranno essere adeguate al nuovo contesto. Nel dettaglio, secondo l'art. 28, fatte salve le competenze delle Autorità di regolazione e le discipline di Settore, gli Enti locali esercitano la vigilanza sulla gestione, effettuata sulla base di un Programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia di attività, dell'estensione territoriale di riferimento e dell'utenza a cui i servizi sono destinati. In merito, il gestore ha l'obbligo di fornire all'Ente affidante i dati e le informazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi contenuti nel contratto di servizio, e l'inadempimento agli obblighi informativi costituisce oggetto di specifiche penalità contrattuali. E l'Ente affidante, nel rispetto della disciplina sui segreti commerciali e sulle informazioni confidenziali delle Imprese, può rendere pubblici tali dati e informazioni.

L'art. 30 (Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei *“servizi pubblici locali”*) prevede che i Comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le Città metropolitane, con il supporto e coordinamento delle Province e gli altri Enti competenti, in relazione al proprio Ambito o Bacino del Servizio, sono ora chiamati ad effettuare la ricognizione periodica della situazione gestionale dei *“siegi”* nei rispettivi territori.

Tale ricognizione rileva:

- per ogni Servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del Servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel Contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori degli artt. 7, 8 e 9;

- la misura l'entità del ricorso all'affidamento a Società *“in house”*, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli Enti.

dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del Servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli artt. 7, 8 e 9, i benefici per la Collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli Investimenti, alla qualità del Servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di Universalità, Socialità, tutela dell'Ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni "in house", tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'art. 30 ("Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali"). Per il comma 3, il contratto di servizio è stipulato decorsi 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 31, comma 2, della Deliberazione di affidamento alla Società "in house" sul sito dell'Anac.

Il Decreto stabilisce che nel passaggio da una gestione all'altra deve comunque essere assicurata la tutela occupazionale del personale impiegato nella gestione uscente, anche mediante l'impiego di clausole sociali.

È inoltre fatta salva la possibilità di attivare rapporti di partenariato con Enti del "Terzo Settore" per la realizzazione di specifici Progetti di servizio o di intervento funzionalmente riconducibili al servizio pubblico locale, purché le risorse pubbliche stanziate a favore degli Enti del "Terzo Settore" siano limitate al rimborso dei costi.

c) In tema di durata dell'affidamento, fatte salve le norme di Settore, essa è fissata in funzione della prestazione richiesta, in misura proporzionata all'entità e alla durata degli Investimenti proposti dall'affidatario e comunque in misura non superiore al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti previsti in sede di affidamento e indicati nel contratto di servizio ai sensi dell'art. 24 del Tuspl, comunque in conformità alla disciplina europea e nazionale in materia di contratti pubblici.

Nel caso di affidamento a Società "in house" di "servizi pubblici locali non 'a rete'", la durata non può superare i 5 anni, a meno che l'Ente affidante dimostri, nella Deliberazione di cui all'art. 17, comma 2, le ragioni per una durata ultra quinquennale al fine di assicurare l'ammortamento degli investimenti, secondo quanto asseverato nel piano economico-finanziario di cui all'articolo 17, comma 4.

In caso di durata dell'affidamento inferiore al tempo necessario ad ammortizzare gli investimenti indicati nel contratto di servizio ovvero in caso di cessazione anticipata, è riconosciuto in favore del gestore uscente un indennizzo, da porre a carico del subentrante, pari al valore contabile degli investimenti non ancora integralmente ammortizzati, rivalutato in base agli indici ISTAT e al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili agli investimenti stessi.

A) per i Servizi pubblici locali a rilevanza economica” (“Sieg”):

- a) l’affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica, preferibilmente mediante il ricorso a concessioni di servizi piuttosto che ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l’effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all’Operatore economico;
- b) l’affidamento a Società mista pubblico-privata, mediante gara a doppio oggetto per la selezione del socio privato e il contestuale affidamento del Servizio;

L’affidamento a Società “*in house*”, previa motivazione qualificata che dia conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato; il c.d. ricorso all’ “*in house providing*” ad affidamento diretto viene in rilievo come un modello da utilizzare con motivazione non solo “rafforzata” bensì da adesso addirittura “qualificata” prestando maggiore attenzione anche in questo caso al potenziamento alla vigilanza e controllo. In particolare ai sensi del comma 2 dell’articolo 17: “*Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un’efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all’impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità tutela dell’ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all’articolo 30*”, (verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali)

- d) la gestione in economia o mediante Aziende speciali.

B) Servizi pubblici locali a rilevanza economica ‘a rete” (“Sieg a rete”):

- a) affidamento a terzi con procedura ad evidenza pubblica per concessione oppure appalto ai sensi dell’art. 15;
- b) affidamento a Società mista pubblico-privata ai sensi dell’art. 16;
- c) affidamento a Società “*in house*” ai sensi dell’art. 17.

L’art. 17, solo per affidamenti “in house” di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, al comma 2 sancisce che gli Enti Locali e gli altri Enti competenti adottano la Deliberazione di affidamento del Servizio sulla base di una “qualificata motivazione” che

c).si intendono cessate decorso un anno dalla conclusione degli incarichi ivi elencati".

TITOLO III (ARTT. 10-20)

Si suddivide in 2 capi: il Capo I (artt. 10-13) disciplina l'istituzione dei servizi pubblici locali, mentre il Capo II (artt. 14-20) ne individua le forme di gestione.

L'istituzione di un "servizio pubblico locale di rilevanza economica" deve essere preceduta da apposita istruttoria dell'Ente Locale, da cui risulti che la prestazione dei servizi da parte delle Imprese liberamente operanti nel mercato o da parte dei cittadini, singoli e associati, è inidonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni delle Comunità locali, dando di tutto ciò conto in un'apposita Deliberazione (comma 5), che potrebbe anche essere sottoposta a consultazione pubblica prima della sua adozione.

Ai fini della scelta della modalità di gestione del Servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'Ente Locale tiene conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del Servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'Ente Locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in Relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo Servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'Ente Locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati, nonché dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'art. 30 dello stesso Tuspl.

Quanto alle forme di gestione, il Decreto legislativo contempla:

SCHEMA RIEPILOGATIVO PRINCIPALI CONTENUTI DEL D.LGS. 201/2022

TITOLO I (ARTT.1-4)	<p>Definisce l'ambito di applicazione della disciplina e stabilisce i Principi generali cui deve rispondere l'istituzione, la regolazione e la gestione dei "servizi pubblici locali di rilevanza economica": Sussidiarietà, Proporzionalità, Concorrenza, Efficienza nella gestione, Efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini, Sviluppo sostenibile, Qualità, Innovazione tecnologica, Adeguatezza della durata e Trasparenza, Centralità del cittadino e dell'utente.) Sono:</p> <p>«servizi di interesse economico generale di livello locale» o «servizi pubblici locali di rilevanza economica»: i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;</p> <p>«servizi di interesse economico generale di livello locale a rete» o «servizi pubblici locali a rete»: i servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente.</p>
TITOLO II (ARTT. 5-9)	<p>Prevede meccanismi di incentivazione delle aggregazioni a livello sovracomunale e introduce nell'assetto organizzativo degli Enti Locali nuove ipotesi di incompatibilità e inconfiribilità, al fine di mantenere distinte le funzioni di regolazione, indirizzo e controllo, e quelle di gestione dei servizi pubblici locali.</p> <p>In particolare, l'art. 6 introduce al comma 1 il principio della separazione (anche in termini di esercizio) a livello locale tra le funzioni di regolazione, di indirizzo e di controllo e quelle di gestione dei "servizi pubblici locali a rete", mentre, per "garantire il rispetto del Principio di cui al comma 1, gli Enti di governo dell'Ambito o le Autorità di regolazione specificamente istituite per la regolazione e il controllo dei servizi pubblici locali non possono direttamente o indirettamente partecipare a soggetti incaricati della gestione del servizio." Il comma 3 prevede: "Qualora gli enti locali titolari del servizio e a cui spettano le funzioni di regolazione assumano direttamente o per mezzo di soggetto partecipante la gestione del servizio, le strutture, i servizi, gli uffici e le unità organizzative dell'ente ed i loro dirigenti e dipendenti preposti a tali funzioni di regolazione non possono svolgere alcuna funzione o alcun compito inerente alla gestione ed al suo affidamento". Ai sensi del successivo comma 4: "Non possono essere conferiti incarichi professionali, di amministrazione o di controllo societario, né incarichi inerenti alla gestione del servizio: a) ai componenti di organi di indirizzo politico dell'ente competente all'organizzazione del servizio o alla sua regolazione, vigilanza o controllo, nonché ai dirigenti e ai responsabili degli uffici o dei servizi direttamente preposti all'esercizio di tali funzioni; b) ai componenti che espletano funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo o di controllo del servizio, nonché ai dirigenti e ai responsabili degli uffici o dei servizi direttamente preposti all'esercizio di tali funzioni; c) ai consulenti per l'organizzazione o regolazione del servizio. Ai sensi del comma 5: "Le inconfiribilità di cui al comma 4, lettere a), b), e</p>



Pertanto, fino a quando la predetta deliberazione di affidamento non viene trasmessa e pubblicata da Anac, non decorre il termine previsto dal citato art. 17 e non è dunque possibile procedere con la stipula del contratto di servizio, con ogni conseguenza di legge.

Al fine di prevenire l'insorgenza di contenziosi sugli affidamenti, gli enti in questione sono invitati all'attenta applicazione del citato decreto legislativo per gli affidamenti successivi alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 201 del 2022 (31.12.2022) e a provvedere, tra le altre cose, anche alla pronta trasmissione ad Anac dei documenti richiesti dalla norma.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 28 febbraio 2023

Il Segretario Laura Mascali

Atto firmato digitalmente

COMUNICATO DEL PRESIDENTE

22 febbraio 2023

Applicazione del Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 - Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. (GU Serie Generale n.304 del 30-12-2022), entrato in vigore in data 31 dicembre 2022.

Nel corso dell'attività istituzionale di competenza dell'Autorità, a seguito del monitoraggio dei dati ricevuti ai sensi dell'art. 31 del d.lgs 201/2022, appare necessario richiamare l'attenzione degli enti di cui all'articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, nonché degli altri soggetti competenti a regolare o organizzare i servizi di interesse economico generale di livello locale, ivi inclusi gli enti di governo degli ambiti o bacini di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e le forme associative tra enti locali previste dall'ordinamento, al rispetto delle previsioni contenute nel decreto in oggetto.

Al riguardo, si rileva che, al fine di rafforzare la trasparenza e la comprensibilità degli atti e dei dati concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, il legislatore ha disposto che gli enti di cui sopra devono procedere alla pubblicazione senza indugio di una serie di atti sul sito istituzionale dell'ente affidante e trasmetterli contestualmente all'Anac.

In particolare, devono essere pubblicati sul sito istituzionale e trasmessi ad Anac la deliberazione di cui all'articolo 10, comma 5, la relazione di cui all'articolo 14, comma 3, la deliberazione di cui all'articolo 17, comma 2, la relazione di cui all'articolo 30, comma 2 e il contratto di servizio.

L'Autorità provvederà alla pubblicazione dei documenti ricevuti sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata "Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL" (<https://www.anticorruzione.it/-/trasparenza-dei-servizi-pubblici-locali-di-rilevanza-economica>).

Inoltre, per quanto concerne l'affidamento in house si rileva che l'art. 17, comma 3, del predetto decreto prevede che "il contratto di servizio è stipulato decorso sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC. La disposizione di cui al presente comma si applica a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli articoli 32 e 35".